

Orlandi c. Italia - Prima sezione - sentenza 12 settembre 2024 (ricorso n. 60894/13)

Tutela giurisdizionale dei diritti – Ricorso per cassazione articolato su tre motivi – Inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. - Violazione dell'art. 6 CEDU in relazione all'inammissibilità di due motivi – Non sussiste - Violazione dell'art. 6 CEDU in relazione all'inammissibilità dell'altro motivo sussiste.

Non viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di due motivi di ricorso per cassazione che deducano profili di violazione di legge non sufficientemente specifici e concreti (ai sensi dell'art. 366-bis del codice di procedura civile italiano, vigente al momento del processo).

Viola l'art. 6 CEDU la dichiarazione d'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione a cagione della mancanza di un paragrafo di sintesi che ne spieghi il contenuto.

Fatto e diritto. Adolfo Orlandi era stato coinvolto in un sinistro stradale e ne aveva riportato danni alla persona. In esito al giudizio d'appello nel quale si controverteva della quantificazione del danno, egli interpose ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi:

- a) il giudice d'appello era incorso in una motivazione contraddittoria e insufficiente nello stabilire il suo concorso di colpa nell'incidente;
- b) non gli era stato riconosciuto il danno esistenziale;
- c) erano stati mal calcolati gli interessi legali sulla somma che gli era stata riconosciuta.

Con una sentenza del 21 maggio 2007, la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, la Suprema Corte aveva constatato la mancanza del momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. (poi abrogato nel 2009 e sostituito – nella sostanza - dall'art. 360-bis). Con riferimento agli altri due motivi, la Cassazione li aveva ritenuti generici e non concreti.

Di qui il ricorso dell'Orlandi alla Corte EDU.

La Prima sezione (in composizione ristretta) si rifà al caso *Trevisanato c. Italia* del 2016¹ e ravvisa all'unanimità la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU) solo per l'inammissibilità del primo motivo.

Essa osserva che effettivamente i motivi secondo e terzo erano formulati senza la necessaria specificità e concretezza, mentre constata che la mancanza di un paragrafo di sintesi non era testualmente richiesto a pena d'irricevibilità e che essa è divenuta motivo d'irricevibilità solo a seguito di due pronunce delle Sezioni unite della medesima Cassazione, intervenute in epoca successiva alla presentazione del ricorso dell'Orlandi.

Di qui l'accertamento della violazione parziale. Al ricorrente non viene assegnata alcuna somma, perché non richiesta.

¹ Per un'esposizione della sentenza *Trevisanato* e un riepilogo del problema, v. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 99.